

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**COMMISSIONE FINANZE**

**AUDIZIONE DEL 5 NOVEMBRE 2019 – ORE 11.00**

**1. Art. 36, Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019**

**1.1 Incentivi Conto Energia**

L'art. 36, co. 2, d.l. 124/2019 introduce un divieto di cumulo retroattivo tra la detassazione ambientale con gli incentivi erogati dal GSE con riferimento ai conti energia III, IV e V. Dalla lettura della relazione tecnica si comprende che il divieto di cumulo sarebbe stato chiarito definitivamente ovvero "introdotto" con il comunicato stampa pubblicato dal GSE del 22/11/2017.

La norma consente agli operatori di operare la rinuncia dell'agevolazione fiscale fruita provvedendo al pagamento entro il termine del 30/06/2020 con il fine di ridurre il contenzioso pendente.

**1.2 Analisi tecnica**

La ratio della norma sembra quella di consentire di superare l'impossibilità di riaprire procedimenti amministrativi ormai definitivi in sede fiscale a seguito della inemendabilità delle dichiarazioni per decorso del termine previsto dall'art. 43 del d.p.r. 600/1973 ovvero per avvenuto rimborso delle richieste ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 602/1973.

La norma appare intempestiva ed anacronistica alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 67/2018 e delle sentenze del TAR n. 6784/2019 e 6785/2019 che hanno dichiarato illegittima la news del GSE.

La norma non tiene inoltre conto che ad oggi la maggioranza dei contenziosi in sede fiscale hanno a riferimento impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile diversi rispetto a quelli incentivati con i conti energia III, IV e V.

La norma non tiene inoltre conto del fatto che rispetto agli anni d'imposta 2011 e 2012 l'aliquota fiscale Ires è variata dal 27,5% al 24% e che alcuni operatori potrebbero non aver fruito integralmente della variazione in diminuzione operata così da determinare un esborso maggiore rispetto alla effettiva fruizione.

## 2. Analisi del quadro normativo di riferimento

### 2.1 Principio generale di legge che ammette il cumulo degli incentivi erogati dal GSE con la detassazione ambientale

La tesi nel senso della cumulabilità della Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti – è l'unica rispettosa del principio generale, immanente nella disciplina di sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cumulabilità delle tariffe con le misure di detassazione.

Tale principio, in particolare, emerge dal combinato disposto dell'art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 con l'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.

La prima disposizione prevede che “la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007”.

Tale previsione è stata successivamente integrata ed interpretata dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, secondo cui “il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione del reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”.

Il divieto di cumulo previsto dalla prima disposizione trova, quindi, una generale eccezione in tutti i casi in cui il secondo beneficio sia relativo alla detassazione del reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiatura.

Con la conseguenza che la disciplina regolamentare non potrà prevedere divieti in contrasto con siffatto principio.

Conseguentemente, l'unica lettura possibile dell'art. 5 del III e IV Conto Energia – pena la loro contrarietà alla normativa primaria di riferimento, con conseguente obbligo di disapplicazione – è quella per cui le tariffe incentivanti ivi previste sono cumulabili con tutte le misure di detassazione, ivi inclusa la deduzione fiscale di cui all'art. 6, comma 13 e ss. della legge n. 388/2000.

## 2.2 Principio di cumulabilità limitata introdotto dall'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012

La disposizione introdotta con l'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 prevede che "L'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto [ossia pari al 20% di risparmio d'imposta conseguito rispetto al costo dell'investimento sostenuto] si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Preliminarmente occorre rilevare che:

- con tale previsione, il regolatore non ha inteso delimitare – come erroneamente affermato dal GSE – la cumulabilità della Tremonti Ambiente al solo II Conto Energia. Ciò si desume dal fatto che non è citato il I Conto Energia i cui incentivi sono pacificamente cumulabili – per espressa ammissione anche del GSE – con la Tremonti ambiente;
- l'unico effetto della sopra riportata disposizione è quella di limitare la cumulabilità al 20% del costo dell'investimento, proprio in considerazione del fatto che gli incentivi del II Conto hanno un valore più elevato dei successivi interventi di incentivazione. Tale norma è stata, infatti, pubblicata in un momento storico (2012) in cui il legislatore aveva eliminato il divieto assoluto di cumulo (2011), con l'evidente possibilità di cumulare, senza alcun limite, le tariffe e la detassazione. Preso coscienza della portata della rimozione del divieto di cumulo il legislatore ha voluto porre un limite quantitativo e non qualitativo alla possibilità di cumulare;
- non può farsi discendere la non cumulabilità da una previsione a carattere retroattivo, pena la violazione dei fondamentali canoni costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento delle situazioni giuridiche soggettive, sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Ciò posto, deve quindi ritenersi che all'atto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 19 del V Conto Energia tutte le previsioni che fanno riferimento alla nozione di cumulabilità, nel senso previsto dal II Conto Energia, debbano essere interpretate tenendo conto dell'avvenuta assimilazione tra gli incentivi pubblici, anche concessi tramite bando, e le misure agevolative consistenti in una deduzione fiscale (come la Tremonti ambiente).

Di talché, anche laddove dovesse accedersi all'interpretazione fornita dal GSE dell'eccezione (inerente la pubblicazione dei "bandi") contemplata dal III Conto Energia, al momento della sua emanazione, senza considerare, come ulteriore e diverso presupposto, quello delle misure previste, essa dovrebbe essere integrata alla luce della portata "innovativa" dell'art. 19, dal momento che per la definizione di incentivo pubblico per la natura stessa della Tremonti ambiente, la specificazione relativa al bando o al fatto che la misura stessa debba rientrare di un elenco tassativo non possono ritenersi di per sé escludenti.

---

Corso Italia n. 27 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 -273299 - Fax 0471-272852 - Cell. 335-7488167

[marco.bertetti@studiobertetti.it](mailto:marco.bertetti@studiobertetti.it) - Pec: [marcobertetti@emsmail.it](mailto:marcobertetti@emsmail.it)

Partita Iva 02412270213 - Codice Fiscale BRT MRC 77C21 A952L

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Sez. A al n. 463 in data 13/07/2004

Iscrizione Registro Revisori Contabili al n. 136867 in data 19/07/2005 (G.U. n. 60 – IV S.S. – del 29/07/2005)

A opinare diversamente, infatti, basando i propri assunti, sull'assenza, nel caso di specie, di un bando equivale ad operare una vera e propria stortura della ratio dell'intervento interpretativo di cui si discorre, così da svilire l'intento chiarificatore dell'art. 19 del V Conto Energia.

In ragione di quanto sopra, è evidente che, a prescindere dall'opzione interpretativa prescelta, la Tremonti ambiente non può che ritenersi riconosciuta e ammessa, nei limiti di compatibilità previsti dal II Conto Energia, anche per il conti energia successivi.

Dunque, sulla scorta del tenore letterale delle suddette disposizioni e in virtù del rinvio operato dalle stesse al III Conto Energia (e quindi al II Conto Energia), un'interpretazione volta a escludere la cumulabilità della Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti si rivela palesemente contrastante con il dettato normativo di riferimento.

Deve, pertanto, concludersi che nel novero dell'incentivo pubblico ai fini del cumulo parziale al 20% rientra, alla luce di quanto sin qui argomentato, anche la Tremonti ambiente.

### **2.3 Cumulabilità limitata prevista dall'art. 5, comma 4 del d.m. 6 agosto 2010, richiamato dall'art. 5, comma 1 del d.m. 5 maggio 2011 e dall'art. 12, comma 1 del d.m. 5 luglio 2012**

Ancora, a ulteriore conferma della tesi qui sostenuta, soccorre l'art. 5, comma 4, del III Conto Energia erroneamente interpretato nella news pubblicata dal GSE.

Secondo tale disposizione, (espressamente richiamata dall'art. 5, comma 1, del IV Conto e dall'art. 12, comma 1, del V Conto), "agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011."

Tale disposizione afferma la cumulabilità per due ipotesi di contributi pubblici:

- quelli previsti;
- quelli concessi per tramite di un bando.

Nel caso di specie la Tremonti Ambiente ricade nella prima categoria di incentivi, cioè quelli previsti, tanto è vero che non c'è bisogno di fare alcuna domanda né tantomeno di attendere alcun decreto di concessione.

Quello in questione è quindi chiaramente un incentivo pubblico **previsto** e come tale non sottostà ai vincoli previsti dallo steso art. 5 comma 4 del d.m. 6.8.2010 e cioè che:

- il bando deve essere stato pubblicato prima della pubblicazione del d.m. 6.8.2010;
- l'impianto deve essere entrato in esercizio prima del 31/12/2011.

Tanto più va considerato che la riproposizione della deroga nell'art. 12 del V Conto, rivolta esclusivamente ad impianti entrati in esercizio in data successiva al 27/08/2012, risulterebbe applicabile solo agli incentivi pubblici previsti, appunto come la Tremonti ambiente.

#### **2.4 Tremonti Ambiente: incentivo pubblico alla realizzazione o al funzionamento dell'impianto fotovoltaico – il cumulo della deduzione a differenza della detrazione non è vietato**

Posto quanto sopra, un ulteriore argomento a favore della cumulabilità si ricava dall'art. 5, comma 2, tanto del III e del IV quanto dall'art. 12, comma 2 del V Conto Energia.

Secondo tali previsioni "fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali".

Da un lato, tale previsione conferma quanto in precedenza sostenuto, secondo cui il divieto di cumulo ha un perimetro limitato alle misure correlate alla realizzazione dell'impianto.

Dall'altro lato, l'espressa menzione delle misure di detrazione fiscale tra le agevolazioni non cumulabili, consente infatti a contrario di dedurre come le deduzioni fiscali siano, invece, cumulabili con le tariffe del III, IV e V Conto Energia.

Delle due l'una:

- il divieto opera in generale salvo le eccezioni di cui all'art. 5, comma 1, come argomentato dal GSE, e allora non avrebbe senso escludere ulteriormente dal perimetro del cumulo anche le misure di detrazione fiscale;
- ovvero, ed è questa l'unica interpretazione coerente con il divieto di interpretatio abrogans, l'espressa esclusione della cumulabilità con le misure di detrazione fiscale, deve essere interpretata nel senso che le deduzioni sono cumulabili con le tariffe incentivanti.

Alla luce di quanto sopra, poiché la Tremonti ambiente è una deduzione fiscale (per le ragioni sopra ricordate) deve giocoforza concludersi per la sua cumulabilità anche con le tariffe del III, IV e V Conto Energia, tenuto conto che il divieto opera soltanto in relazione alle detrazioni fiscali.



## 2.5 Posizione del Ministero per lo Sviluppo Economico

Con riferimento alla posizione del Mise è bene osservare come, al di là di una nota del 2012 ritenuta priva di valore dallo stesso Mise si riscontrano i seguenti documenti evidentemente favorevoli alla tesi della legittimità della cumulabilità.

In data 03/04/2014 il Mise risponde a mezzo pec ad un utente affermando come la nota rilasciata nel 2012 non assume alcun valore in quanto il Mise non è organo preposto ad interpretare le norme, il cui compito spetta esclusivamente al giudice (**CTP Cuneo n. 260/1/19**).

Il Mise con nota prot. 0060137 del 06/11/2014 ha definitivamente chiarito la legittima possibilità di cumulo tra la detassazione ambientale con la tariffa incentivante erogata ai sensi del IV conto energia. (**CTP Genova n. 737/1/17 confermata da CTR Liguria n. 1180/1/19**).

Va rilevato come in sede amministrativa il Ministero per lo Sviluppo Economico non abbia ritenuto di prendere posizione sulla questione della cumulabilità come precisato nel parere del Consiglio di Stato n. 67/2018.

## 2.6 Posizione del GSE

Al di là del comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet in data 22/11/2017 e della proroga del 14/11/2018, si riscontra un esito di verifica conclusiva del 16/05/2016 con la quale il GSE ha confermato la spettanza del cumulo di oltre Euro 12 milioni di detassazione ambientale con la tariffa incentivante erogata ai sensi del IV conto energia per un impianto fotovoltaico della potenza nominale di circa 10 MW (**CTP Cuneo n. 260/1/19**).

## 2.7 Rilevanza dei chiarimenti pubblicati dall'Amministrazione con documenti di prassi

La Cassazione si è in più occasioni pronunciata sulla questione ribadendo come i documenti di prassi in ogni caso non possono alterare il dettato normativo e/o introdurre maggiori oneri a carico del contribuente rispetto a quanto previsto dalla legge. (**Cass. 22486/2013 e Cass. 25905/2017**) con l'evidente risultato tale per cui il GSE non potrà in alcun caso operare una alterazione del quadro normativo con la semplice pubblicazione di una news, salvo poi, come si è visto, non applicarla in sede di verifica.

## 2.8 Giurisprudenza in sede tributaria

Si segnala come in sede fiscale l'orientamento prevalente assunto dalla giurisprudenza di I e di II grado abbia portato a:

- riconoscere la possibilità di fruire l'agevolazione fiscale sia attraverso istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 602/1973 che attraverso presentazione di dichiarazione integrativa di sintesi ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E/2013 (*CTR Toscana 364/7/19 e CTR Umbria 239/2/18*);
- riconoscere che l'agevolazione sia calcolata secondo le prescrizioni dell'art. 23 del Regolamento CE 800/2008, secondo cui dal costo sostenuto va scomputato il solo costo di acquisto di un impianto equivalente tradizionale e comunque di riconoscere corretto, sebbene sfavorevole al contribuente, il modello di calcolo elaborato dai tecnici della Regione Toscana con l'All. A) alla delibera regionale n. 372/2009, giudicato conforme a disciplina comunitaria dalla Commissione Europea con comunicazione C(2009)2651 (*CTR Marche 636/6/18 e CTR Piemonte 1202/2/18*);
- riconoscere che la perizia per la quantificazione dell'agevolazione spettante, non richiede alcuna forma, in quanto la redazione non prevista da alcuna norma (*CTR Lombardia n. 3423/25/19*);
- riconoscere che in sede fiscale non sussiste alcun limite di cumulabilità con altri incentivi mentre in sede amministrativa sussista un limite quantitativo, per i soli impianti fotovoltaici, nella misura del 20% di risparmio d'imposta conseguito rispetto al costo dell'investimento sostenuto ed iscritto a bilancio (*CTR Piemonte 1783/3/18 e CTR Lombardia 3656/45/16*);
- riconoscere che gli adempimenti previsti dall'art. 6, commi 16 e 17 della legge 388/2000 non siano previsti a pena di decadenza sia nel caso di tardività che di omissione come tra l'altro precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E/2016 (*CTR Umbria 505/2/16*);
- riconoscere che la norma di abrogazione introdotta con il dl. 83/2012 consente la fruizione dell'agevolazione fiscale per tutti quegli investimenti avviati entro il termine del 25 giugno 2012 (*CTP Genova 737/1/17 confermata da CTR Liguria n. 1180/1/19*);
- riconoscere che la fruizione tardiva della detassazione ambientale è legittima per mancanza di un termine di decadenza a tal fine stabilito come tra l'altro precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota inviata al Ministero per lo Sviluppo Economico del 30 aprile 2014 e dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. 0060237 del 2014 (*CTR Umbria 106/1/19, CTR Lombardia 794/6/18 e CTIIGD Bolzano 21/1/19*);



## 2.9 Giurisprudenza in sede amministrativa

Il Consiglio di Stato con proprio parere n. 67/2018 ha dichiarato illegittima la news - contra legem - del GSE pubblicata in data 22/11/2017 e prorogata in data 14/11/2018.

Il TAR Lazio con sentenze n. 6784/2019 e n. 6785/2019 ha disposto l'annullamento della news del GSE del 22/11/2017 confermando la spettanza del cumulo della detassazione ambientale con gli incentivi del GSE.



### 3. Applicazione pratica di diverse ipotesi di intervento

Assumiamo i dati medi di una impresa di scopo che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con un impianto della potenza nominale di circa 1 MW incentivato con il IV Conto Energia:

Produzione	KWh	1.380.000	
Debito bancario residuo	Euro	1.450.000	
Beneficio fiscale fruito	Euro	450.000	
Vendita di energia	Euro	74.000	A
Tariffa incentivante	Euro	318.000	B
Totale ricavi	Euro	392.000	
Manutenzione	Euro	20.000	
Assicurazione	Euro	7.000	
Vigilanza	Euro	6.000	
Utenze	Euro	5.500	
Assicurazione	Euro	6.000	
Compensi professionali	Euro	12.000	
Altri costi	Euro	5.000	
Imu	Euro	2.500	
Ammortamenti	Euro	220.000	
Oneri finanziari	Euro	75.000	C
Totale costi	Euro	359.000	
Utile prima delle imposte	Euro	33.000	
Ires	Euro	8.400	
Irap	Euro	4.290	
Utile netto	Euro	20.310	
Flussi di cassa netti	Euro	30.310	

Nell'analisi va considerato che il conto economico delle società di produzione di energia elettrica ha subito nel tempo alcune modifiche sostanziali rispetto alle previsioni iniziali ed in particolare:

- A. La riduzione prima e la soppressione del prezzo di ritiro minimo garantito hanno determinato una contrazione dei ricavi quantificabili in circa 50-60.000 Euro annuali.
- B. Lo Spalmaincentivi ha determinato una riduzione della tariffa incentivante percepita pari a circa 16-18.000 Euro annuali.
- C. Nonostante la riduzione del costo del denaro rispetto al 2011, le società di scopo avevano stipulato contratti di finanziamento a tassi fissi o a tasso variabile con copertura del rischio di tasso: in pratica non hanno beneficiato della riduzione del costo del denaro.

### **3.1 Restituzione integrale del beneficio fiscale fruito entro il 30/06/2020**

La restituzione integrale del beneficio fiscale fruito per importo medio pari ad Euro 450.000 determinerebbe un flusso finanziario negativo che non potrebbe in alcun modo essere coperto con i flussi di cassa generati dalla società.

In questo caso vi sarebbero rischi concreti di un fallimento generalizzato degli operatori, con conseguente riduzione del gettito in termini di Ires, Irap e Imu e riduzione di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Va altresì precisato che la relazione iniziale alla norma prevedeva un entrata pari ad Euro 123 milioni sulla base di circa Euro 10 milioni per ciascun anno di vigenza della norma fiscale (2001-2012) senza considerare che il cumulo con i conti energia III, IV e V risultava possibile solo con riferimento agli anni 2011 e 2012 e quindi il gettito atteso potrà attestarsi solo a circa Euro 20-23 milioni.

### **3.2 Rimodulazione della tariffa incentivante in misura pari al 10% ridotto al 5% nel caso di rinuncia al contenzioso**

La retroattività della rimodulazione della tariffa determinerebbe inizialmente un flusso di cassa negativo dell'importo di circa 140.000 Euro, nonché una riduzione dei ricavi a regime di circa 16.000 Euro. Il flusso di cassa iniziale non potrebbe in alcun modo essere coperto con i flussi di cassa generati dalla società.

Un intervento sulla tariffa incentivante, diversamente rispetto ad un intervento sull'agevolazione fiscale, comporterebbe anche un impatto sulla fiscalità, in quanto ceteris paribus vi sarebbero minori redditi per importo pari a circa Euro 320.000 con un minore gettito complessivo pari ad Euro 89.280.

Va inoltre considerato che un intervento sulla tariffa non garantirebbe la proporzionalità dell'intervento in quanto la tariffa si applica alla produzione effettiva dell'impianto mentre l'agevolazione tremonti ambiente viene calcolata in misura inversamente proporzionale rispetto alla produzione dell'impianto.

### **3.3 Rinuncia forfettaria nella misura del 15% all'agevolazione fiscale fruita**

La rinuncia forfettaria nella misura del 15% al beneficio fiscale fruito ammonterebbe a circa 67.500. La restituzione in tre rate annuali scadenti rispettivamente al 30/06/2020, al 30/06/2021 e al 30/06/2022 comporterebbe un flusso negativo annuale pari ad Euro 22.500. Questo flusso negativo sarebbe compatibile con i flussi di cassa generati dalla società e non comporterebbe alcuna contrazione della fiscalità in capo alle società interessate.

Allo scopo si propone un testo alternativo:

**(Definizione detassazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)**

1. La fruizione della detassazione prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000 può essere definita con la rinuncia al 15% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 602/1973) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.
2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.
3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.

	Restituzione del beneficio fiscale fruito entro il 30/06/2020	Rimodulazione della tariffa incentivante in misura pari al 10% ridotta al 5% nel caso di rinuncia al contenzioso	Rinuncia forfettaria nella misura del 15% all'agevolazione fiscale fruita
Importo da restituire	450.000	140.000	67.500
Minori ricavi annuali futuri	0	16.000	0
Impatto sulla fiscalità	0	-89.280	0
Flussi di cassa anno 2020	-419.690	-125.690	7.810
Applicabile ai conti energia 1-2	No	No	Si
Applicabile ai conti energia 3-4-5	Si	Si	Si
Applicabile ad incentivi FER	No	No	Si
Impianti potenziali interessati	4.000	4.000	12.000
Gettito atteso d.l. 124/19	123.000.000	0	0
Gettito prevedibile	23.000.000	0	800.000.000
Rinuncia al contenzioso fiscale	No	No	Si
Rinuncia al contenzioso amministrativo	No	No	Si

Bolzano, 5 novembre 2019

Dott. Marco Bertetti

